

## *Disco verde Ue per esenzioni in dogana*

Con decisione 491 del 3 aprile 2020, recepita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con un provvedimento in pari data, la Commissione europea ha autorizzato gli stati membri a esentare dai dazi doganali e dall'Iva le importazioni di merci destinate a uno dei seguenti usi:

- distribuzione gratuita da parte di determinati enti e organizzazioni alle persone colpite o a rischio di contagio Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;

- messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contagio Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, quando le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni.

Le merci devono soddisfare determinati requisiti, previsti dalla normativa unionale in materia di franchigie dai dazi e dall'Iva, e devono essere importate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli stati membri o, ancora, da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contagio oppure impegnate nella lotta contro la pandemia.

La portata di queste disposizioni è stata ampliata dall'Agenzia delle entrate, in via interpretativa, con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020. L'Agenzia ha ritenuto di poter estendere l'esenzione dall'Iva anche alle successive cessioni effettuate dall'importatore all'ente destinatario dei prodotti. La circolare sottolinea che la decisione della Commissione è formulata in modo ampio, in

quanto accorda l'esenzione anche a coloro che effettuano le importazioni «per conto» dei soggetti pubblici indicati; circostanza, quest'ultima, che secondo l'Agenzia può essere desunta dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espresso, purché implicitamente riscontrabile.

Tanto premesso, l'Agenzia ha espresso l'avviso che «il regime di esenzione possa essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati all'articolo 1, comma 1, lettera c), della predetta decisione della Commissione europea», naturalmente a condizione che il trasferimento abbia a oggetto i medesimi beni importati «per loro conto» e tali beni siano destinati a uno degli utilizzi previsti dalla decisione stessa.

L'agevolazione prevista dalla decisione in questione, per quanto riguarda l'Iva, dovrebbe essere coordinata con le nuove disposizioni introdotte dal decreto rilancio, per cui dovrebbe coprire soltanto i casi non rientranti in tali disposizioni, la cui portata è in via di principio assai più favorevole. Un chiarimento appare pertanto necessario e urgente.

*Farmaci a uso compassionevole.* Per completare il tema, va ricordato che l'articolo 27 del dl n. 23/2020 ha previsto un trattamento di favore anche per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi a uso compassionevole, secondo le disposizioni e nei confronti dei soggetti ivi richiamati. Per i prodotti oggetto delle suddette donazioni, il citato articolo rende inoperante la presunzione di cessione ai fini dell'Iva (comma 1) e ne sterilizza gli effetti ai fini reddituali (comma 2), in sostanza sgravando la cessione gratuita sia dall'Iva che dalle imposte dirette.